

Allegato "B" all'atto del 23/01/2012 N.8774 Rep. e N.6538

Racc.

**Società consortile mista a responsabilità limitata denominata**

**"DISTRETTO TURISTICO DEL SUD EST S.C.R.L."**.

**TITOLO I**

**Art. 1 - Denominazione**

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile e dell'art. 7 della Legge Regionale n. 10/2005 e successive modificazioni, la società consortile mista a responsabilità limitata, denominata **"DISTRETTO TURISTICO DEL SUD EST S.C.R.L."** avente capitale pubblico e privato.

**Art. 2 - Sede**

La società ha sede legale in Siracusa.

**Art. 3 - Oggetto sociale**

La società consortile non ha finalità speculativa e/o di lucro, e non divide utili. Persegue lo scopo generale di realizzare tutte le azioni necessarie e possibili mirate allo sviluppo turistico integrato del Distretto Turistico Tematico del Sud-Est, stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed associazioni di categoria, società e privati nelle aree del distretto medesimo. In particolare:

- attua il Piano di Sviluppo triennale del Distretto Turistico Tematico del Sud-Est e le azioni programmatiche in esso contenute;
- migliora le condizioni generali di appetibilità del prodotto

	turistico del distretto, attraverso l'attuazione di sinergie	
	tra i soci e gli organismi pubblici e privati in qualunque	
	modo interessati, sostenendo le imprese operanti nel settore	
	turistico;	
	- concorre alla elaborazione e realizzazione di ogni azione	
	utile a promuovere uno sviluppo turistico durevole delle aree	
	del distretto, nel rispetto dell'identità culturale locale	
	edell'ambiente;	
	- promuove e realizza azioni integrate, pubblico-private, di	
	marketing ed animazione territoriale finalizzata alla	
	promozione del prodotto turistico;	
	- promuove l'immagine unitaria e complessiva del turismo	
	riferita all'area del Sud Est di Sicilia, promuovendo altresì	
	l'immagine sui mercati nazionali ed internazionali;	
	- organizza il partenariato economico privato interessato alla	
	compartecipazione del processo di sviluppo turistico	
	attraverso la istituzione di forum consultivi e di incontri	
	partenariali di condivisione;	
	- partecipa attivamente a programmi regionali, nazionali e	
	comunitari coerenti con le finalità di sviluppo turistico	
	delle aree partecipanti;	
	- realizza iniziative volte alla costruzione di infrastrutture	
	a servizio del turista, alla gestione di aree attrezzate per	
	attività turistiche e commerciali, nonché soluzioni innovative	
	nel settore dei trasporti;	

	- valorizza il ruolo delle comunità locali ai fini di uno	
	sviluppo turistico sostenibile mediante l'elaborazione di	
	programmi strategici e sinergici di sviluppo e dei relativi	
	progetti attuativi;	
	- armonizza e coordina i diversi interventi intersettoriali	
	necessari alla qualificazione ed alla specializzazione	
	dell'offerta turistica delle aree urbane, costiere ed interne	
	del distretto;	
	- sostiene la diffusione dell'innovazione a supporto dei	
	prodotti turistici territoriali, migliorandone la gestione ed	
	il servizio al turista;	
	- attua interventi formativi e di specializzazione delle	
	conoscenze del personale delle imprese turistiche;	
	- coordina le filiere produttive legate alla spesa turistica	
	del distretto e gestisce i servizi telematici di e-booking;	
	- istituisce punti di informazione e di accoglienza per il	
	turista, anche telematici, secondo specifiche quantitative e	
	qualitative coerenti con standard minimi omogenei per tutto il	
	territorio della Regione e ovunque si reputi necessario per il	
	complessivo miglioramento della appetibilità turistica del	
	territorio;	
	- promuove azioni di cooperazione transfrontaliera ai fini	
	dello sviluppo delle filiere turistiche coinvolte;	
	- sostiene lo sviluppo di marchi di qualità di certificazione	
	ecologica nonché la riqualificazione delle imprese turistiche	

con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici;

- svolge attività editoriale mediante la pubblicazione di materiale scientifico o divulgativo;

- gestisce infrastrutture del territorio del distretto funzionali allo sviluppo turistico dello stesso.

La società consortile può partecipare ad associazioni, consorzi e società nazionali ed internazionali che abbiano oggetto analogo, affine o connesso al proprio, e può, altresì, stipulare accordi o convenzioni con altri enti, quali distretti rustici, al fine di perseguire l'oggetto sociale.

La società consortile può inoltre compiere ogni altra azione utile al perseguimento dell'oggetto sociale, incluso operazioni di natura commerciale.

#### **Art. 4 - Durata**

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con decisione dell'assemblea dei soci.

### **TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - QUOTE SOCI**

#### **Art. 5 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero).

Il capitale sociale potrà essere aumentato con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente statuto anche mediante l'ingresso di nuovi soci, versamenti in conto capitale infruttiferi di interessi, nonché finanziamenti soci

con obbligo di rimborso, fruttiferi o meno di interessi, su

deliberazione del Consiglio di Amministrazione; il tutto nel

rispetto della normativa vigente in materia.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, si

intende quello risultante dal libro dei soci consorziati. La

quota di partecipazione di ogni socio, da questi detenuta

anche per il tramite di società controllate o collegate ex

art. 2359 C.C. nonché per interposta persona, è limitata, con

la conseguente impossibilità di iscrizione a libro soci e in

ogni caso la sospensione del diritto di voto per tutte le

quote in eccedenza.

In ossequio a quanto previsto dalla normativa regionale di

riferimento, nonché per espressa previsione statutaria, agli

Enti Locali è riservato almeno il 60% (sessanta per cento)

delle quote della società consortile di cui almeno il 7%

(sette per cento) agli Enti Pubblici di altra natura e

costituiscono la c.d. "parte pubblica di capitale"; la

restante parte di capitale, pari almeno al 30% (trenta per

cento) delle quote della società dovranno inderogabilmente

essere possedute da soggetti privati costituenti la c.d.

"parte privata di capitale".

Le società miste che partecipano alla consortile saranno

ammesse al capitale privato, nelle proporzioni sopra indicate,

solo qualora la maggioranza della quote della stessa

appartenga a soggetti privati. In caso contrario, fermo

restando il limite posto dall'art. 2359 c.c., la società mista non potrà essere annoverata tra i soci privati della consortile. L'acquisto di quote da soggetto non socio deve rispettare preventivamente il dettato dell'art. 8 del presente Statuto.

In aggiunta al capitale sociale, la società dispone di un fondo di sviluppo funzioni costituito dalle eventuali eccedenze di bilancio, dalle riserve, dai contributi consortili che potranno essere versati dai soci secondo modalità appositamente regolamentate dall'Organo Amministrativo sulla base delle esigenze finanziarie e dei programmi pluriennali di sviluppo della società. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria, purché siano rispettati i limiti di cui al presente articolo. Il capitale sociale può essere aumentato solo con conferimento in denaro. La decisione di aumentare il capitale sociale non potrà avere attuazione se non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti precedentemente dovuti.

#### **Art. 6 - Soci**

Possono far parte della Società, in qualità di soci ordinari: gli Enti Locali e Territoriali presenti nel territorio della Regione Siciliana che hanno interesse nell'area d'intervento del distretto, i loro consorzi ed associazioni; gli Enti Pubblici, anche in forma mista, i loro consorzi e le loro associazioni; gli Istituti bancari, fondazioni, soggetti

	finanziari ed enti di formazione operanti in Sicilia con	
	precipuo riguardo al territorio del distretto sud est; le	
	associazioni di categoria ed i soggetti privati portatori di	
	interessi diffusi; società di persone e di capitali della	
	filiera turistica, cooperative e loro consorzi che operino nel	
	territorio d'intervento del distretto o che siano reputate ad	
	insindacabile giudizio dell'assemblea necessarie al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale; associazioni di	
	volontariato ed Online operanti nel settore del turismo purché	
	relativamente al territorio d'intervento del sud-est; le	
	Università, i centri ed i laboratori di ricerca, i centri per	
	l'innovazione aventi sede all'interno della Regione Siciliana;	
	gli ordini e le associazioni professionali delle province	
	ricomprese nel territorio d'intervento del distretto del sud-	
	est; le associazioni turistiche, culturali, delle arti, dello	
	spettacolo, della tutela dell'ambiente aventi sede legale ed	
	operanti nel territorio delle regione siciliana; i G.A.L. -	
	Gruppi di Azione Locale - e le Agenzie di Sviluppo Locale; le	
	Pro-loco; gli Enti Ecclesiastici operanti specificamente nel	
	territorio d'intervento della consortile; I soggetti pubblico-	
	privati operanti nel campo della programmazione negoziata; i	
	Partenariati gestori di progetti cofinanziati da fondi europei	
	e attuatori di programmi di interesse territoriale e locale.	
	<b>TITOLO III - AMMISSIONE, CESSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE</b>	
	<b>Art. 7 - Obbligo dei soci</b>	

I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto e del regolamento

della società, il regolamento e le deliberazioni degli organi

sociali.

#### **Art. 8 - Cessione di quote**

In caso di trasferimento delle quote *inter vivos* è riservato

ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi globalmente

per la totalità delle quote trasferende, a pena di decadenza,

nei termini che seguono. Il socio che intenda cedere le

proprie quote, dovrà dare comunicazione di tale intendimento

al Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata

con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo della cessione,

le condizioni dell'offerta, le modalità di pagamento e il

nominativo dell'acquirente.

Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della

raccomandata contenente la manifestazione della volontà di

cedere le quote, il Consiglio di Amministrazione, a mezzo

affissione per dieci giorni presso la segreteria della

società, dovrà dare comunicazione dell'offerta contenente

prezzo, condizioni e nominativo dell'acquirente.

Ai soci spetterà il diritto di acquistare le citate quote alle

stesse condizioni in proporzione alle quote da ciascuno

possedute al momento della comunicazione al Consiglio di

Amministrazione.

Gli enti locali o comunque gli enti pubblici costituenti la

parte pubblica di capitale non hanno diritto di prelazione

sulle quote di parte privata fermi restando i divieti alle partecipazioni contenuti nel presente statuto.

L'esercizio del diritto di prelazione avverrà da parte dei soci mediante lettera raccomandata spedita al Consiglio di

Amministrazione entro il termine di decadenza di quindici

giorni dalla data di affissione dell'offerta presso la

segreteria della società. Qualora alcuni soci non

esercitassero in termini il diritto di prelazione loro

spettante, le quote per le quali non sia stato esercitato il

diritto di prelazione saranno offerte dal Consiglio di

Amministrazione, nei successivi quindici giorni, in prelazione

ai soci che hanno esercitato il loro diritto di prelazione, in

proporzione sempre alle quote possedute, con l'obbligo di

effettuare la ulteriore prelazione entro quindici giorni dalla

data della nuova offerta.

Qualora i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione

come sopra descritto, così come nell'ipotesi in cui la

prelazione non sia stata esercitata per il totale delle quote

trasferende, il cedente potrà vendere liberamente le proprie

quote, o quelle rimanenti, purché l'atto di vendita con il

terzo non socio sia perfezionato nel termine massimo di

ulteriori 90 (novanta) giorni. Ciascun socio avrà diritto di

avere documentazione a comprova che le quote sono state cedute

al prezzo, al nominativo e secondo le modalità di cui

all'iniziale comunicazione. Qualora la cessione di quote

avvenga prima che sia decorso un'anno del riconoscimento del consorzio, il prezzo di cessione non potrà che avvenire a valore nominale. La cessione di quote di cui al presente articolo, non potrà in ogni caso violare quanto previsto al precedente articolo 5 nonché all'art. 8.

#### **Art. 9 - Recesso**

Il socio può recedere dalla società, con preavviso di almeno sei mesi, comunicato a mezzo lettera raccomandata a.r. al Consiglio di Amministrazione della società in tutte le ipotesi previste dal codice civile nonché qualora si sia reso impossibile per lo stesso socio il perseguimento dell'oggetto sociale della consortile e comunque per giusta causa.

In ossequio a quanto previsto dalla normativa regionale disciplinante i distretti turistici di riferimento, il recesso non potrà avvenire prima che sia decorso un anno dal riconoscimento del distretto turistico da parte dell'Assessorato Regionale al Turismo.

#### **Art. 10 - Esclusione**

L'esclusione opera nei confronti del socio oltreché nelle ipotesi stabilite dall'articolo 2286 del codice civile, nei seguenti casi: a) la perdita di anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione ex articolo 6 del presente statuto; b) l'insolvenza verso la società; c) la dichiarazione di fallimento, nel qual caso l'esclusione opera di diritto; d) la mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto Sociale,

dei regolamenti, e/o delle deliberazioni degli organi sociali.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea straordinaria, su proposta del consiglio d'amministrazione e previa delibera del collegio dei probiviri.

La quota del socio escluso verrà ridistribuita proporzionalmente ai soci rimanenti nel rispetto della qualificazione delle quote; pertanto qualora sia escluso un socio privato la quota del socio escluso dovrà essere ridistribuita proporzionalmente tra i soci privati rimanenti.

In egual modo, qualora venga escluso un socio di parte pubblica, la quota del predetto socio andrà ridistribuita proporzionalmente ai soci di parte pubblica.

#### **Art. 11 - Liquidazione quote**

La quota del socio recesso, dovrà essere collocata presso altri soci o terzi, al minor valore tra quello di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato e quello nominale del capitale sociale sottoscritto e versato.

### **TITOLO IV - ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 12 - Organi sociali**

Sono organi sociali della società: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice-Presidente, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri e l'ufficio di piano se costituiti.

### **TITOLO V - ASSEMBLEA**

#### **Art. 13 - Assemblea soci**

	L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità	
	dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla	
	legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi	
	gli assenti e i dissenzienti. L'intervento in assemblea è	
	regolato dalla legge. Ogni socio può farsi rappresentare in	
	Assemblea da un mandatario che non sia amministratore, sindaco	
	o dipendente della società, munito di procura valida per una	
	sola riunione, stesa in forma di scrittura privata.	
	<b>Art. 14</b> - L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi	
	degli artt. 2364 e 2365 del Codice Civile. Di norma	
	l'assemblea si riunisce presso la sede della società ma può	
	riunirsi in luogo diverso, purché nel territorio nazionale,	
	secondo quanto viene indicato di volta in volta nella	
	comunicazione di convocazione. L'assemblea ordinaria deve	
	essere convocata almeno una due volte l'anno di cui almeno una	
	entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel	
	maggior termine di sei mesi quando particolari esigenze lo	
	richiedono.	
	<b>Art. 15</b> - L'assemblea è convocata dal Presidente su	
	deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nonché quando lo richiedano tanti	
	soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale	
	privato individuato ai sensi del superiore art.5.	
	La convocazione è fatta mediante avviso da comunicarsi ai soci	
	almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza a	

mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con

l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione di un

giorno diverso per l'eventuale seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa

regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero

capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori

nonché, se nominati, i componenti del collegio sindacale.

**Art. 16** - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in

prima convocazione, con la presenza di tanti soci che

rappresentino almeno la metà del capitale sociale individuato

ai sensi dell'art. 5 del presente statuto; in seconda

convocazione qualunque sia la parte del capitale rappresentata

come sopra individuato. L'assemblea ordinaria delibera a

maggioranza del capitale presente.

**Art. 17** - L'assemblea straordinaria è validamente costituita e

può deliberare in prima convocazione con la presenza ed il

voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi

del capitale sociale individuato ai sensi dell'art. 5 del

presente statuto ed in seconda convocazione con la presenza ed

il voto favorevole della maggioranza del capitale fatte salve

le maggioranze previste dal 4° comma dell'art. 2369 C.C.

**Art. 18** - L'assemblea è presieduta dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione. Per la redazione del verbale,

quando non debba essere effettuata dal Notaio, il Presidente è

assistito da un segretario da lui prescelto, anche non socio;

il Presidente può altresì scegliere due scrutatori fra i soci ed i loro rappresentanti. Il Presidente controlla la regolarità delle singole deleghe e il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.

**Art. 19** - Sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio, destinazione degli avanzi di gestione e decisioni conseguenti;

b) la nomina e/o revoca dei singoli componenti dell'Organo amministrativo e del Presidente dello stesso;

c) la nomina dei Sindaci, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Proviviri, determinandone eventuali compensi;

d) le modifiche del presente Statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l'aumento e la riduzione del capitale sociale;

g) la nomina degli organi tecnici di attuazione del Piano di Sviluppo.

## TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

**Art. 20 - Consiglio di Amministrazione**

L'Amministrazione è affidata al Consiglio composto da nove membri, eletti dall'Assemblea ordinaria. I consiglieri dovranno essere espressione delle rispettive componenti di capitale (pubbliche e private) in relazione alle quali la

parte pubblica dovrà essere in maggioranza nella misura

massima di un membro preservandosi sempre il numero dispari.

Qualora il Consiglio dovesse essere composto da nove membri, i

cinque membri della parte pubblica saranno nominati in numero

di quattro in rappresentanza degli Enti locali ed in numero di

uno in rappresentanza degli Enti Pubblici di altra natura.

Durano in carica due esercizi e sono rieleggibili una sola

volta in caso di mandato consecutivo. I restanti quattro

membri saranno designati della parte privata. I membri di

parte privata durano in carica per due esercizi consecutivi e

sono sempre rieleggibili.

Il Presidente è eletto dal Consiglio e deve essere scelto tra

i rappresentanti indicati dalla parte pubblica degli enti

locali ed un Vice-Presidente eletto dal Consiglio fra i propri

membri e scelto tra i componenti del Consiglio espressione

della parte privata. Il Consiglio di Amministrazione può

riunirsi in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel

territorio nazionale, secondo quanto viene indicato di volta

in volta nella comunicazione di convocazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede

la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in

carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti

presenti. Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le più

ampie facoltà per l'ordinaria e straordinaria gestione della

	società compiendo tutti gli atti e concludendo tutti gli	
	affari per l'attuazione dello scopo sociale, ad eccezione	
	solamente dei poteri che per legge o statuto spettano	
	esclusivamente all'assemblea. Il mandato di amministrazione è	
	reso a titolo gratuito, spetta i sui componenti solo il	
	rimborso delle spese documentate. Al Consiglio di	
	Amministrazione compete la nomina di direttori, procuratori ad	
	<i>negotia</i> e mandatari in genere per determinati atti o categorie	
	di atti con la determinazione delle relative condizioni. E'	
	inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio	
	di Amministrazione si tengano per video-conferenza ovvero per	
	teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano	
	essere identificati e che di tali identificazioni si dia atto	
	nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la	
	discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il	
	Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in	
	cui si trova l'Amministratore che presiede la riunione e dove	
	deve pure trovarsi il Segretario per consentire la stesura	
	della sottoscrizione del relativo verbale. I consiglieri	
	decadono automaticamente in caso di tre assenze consecutive	
	ingiustificate. In tal caso, il Consiglio convocherà senza	
	indugio l'assemblea al fine di eleggere il consigliere in	
	sostituzione di quello decaduto nel rispetto delle norme	
	statutarie e dei principi di rappresentanza della parte	

pubblica e privata.

E' fatto divieto ai componenti privati del Consiglio di Amministrazione, in quanto componenti dell'organo decisionale, di essere destinatari ultimi e/o soggetti attuatori degli interventi che prevedano l'attivazione di procedure di evidenza pubblica.

#### **Art. 21 - Presidente e Vice-Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società, da esecuzione alle deliberazioni del consiglio, vigila per assicurare che l'attività sia svolta in conformità agli interessi della società. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito ad ogni effetto dal Vice-Presidente.

#### **Art. 22 - Collegio dei Sindaci**

Il Collegio Sindacale, fuori dai casi in cui esso vada costituito per legge, potrà essere nominato dall'assemblea che ne designa anche il Presidente, è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti non soci. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2399 c.c. sono incompatibili con l'ufficio di sindaco coloro i quali si trovino in rapporti di parentela e affinità con gli amministratori della società e delle società controllanti e controllate nonché rapporti di affari e di lavoro con le stesse società. Tali situazioni quando vengono a determinarsi dopo la nomina determinano l'automatica decadenza dall'incarico.

	I membri del collegio sindacale, durano in carica per due	
	esercizi consecutivi, e devono essere scelti tra gli iscritti	
	nel registro dei revisori contabili o negli albi professionali	
	individuati con decreto del Ministro della giustizia (vedi	
	D.M. 29 dicembre 2004, 320) o devono essere professori	
	universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.	
	Almeno un sindaco effettivo e un supplente deve essere	
	iscritto nel registro dei revisori contabili. La cancellazione	
	da tali albi è causa di decadenza dall'incarico ai sensi di	
	quanto previsto dall'art. 2397 c.c.	
	I sindaci effettivi, fermi restando i requisiti soggettivi	
	richiesti, saranno nominati con il seguente criterio: due	
	sindaci verranno scelti tra i nominativi indicati della parte	
	privata uno dei quali rivestirà la carica di Presidente e uno	
	dalla parte pubblica. La nomina dei sindaci supplenti è	
	riservata all'assemblea la quale dovrà sceglierne uno tra i	
	rappresentanti della parte pubblica e uno tra i rappresentanti	
	della parte privata.	
	Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
	Delle riunioni deve essere redatto un verbale sull'apposito	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio	
	sindacale. Decade il sindaco che non partecipa senza giusta	
	causa a due riunioni in un esercizio.	
	Il collegio può deliberare se sono presenti la maggioranza dei	
	componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta	

	ai sensi di quanto disposto dall'art. 2404 c.c. I sindaci	
	devono assistere alle riunioni del Consiglio di	
	amministrazione, del comitato esecutivo se esiste e alle	
	assemblee sociali.	
	La non partecipazione all'assemblea o a due riunioni	
	consecutive del consiglio, in via non cumulativa, senza giusta	
	causa è motivo di decadenza dall'ufficio ex art. 2405 c.c. Il	
	consiglio ha funzione di vigilanza sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della	
	società.	
	I sindaci sono retribuiti secondo quanto stabilisce	
	l'assemblea all'atto della nomina. Possono richiedere	
	informazioni agli amministratori e condurre ispezioni e	
	controlli sui quali però sono tenuti al segreto nei confronti	
	di terzi.	
	Possono in caso di necessità convocare l'assemblea se	
	ritengono necessario riferire su particolari fatti o se non vi	
	provvedono gli amministratori. In caso di danno alla società	
	rispondono in solido con gli amministratori se il danno si	
	poteva evitare se essi avessero vigilato come previsto dalla	
	legge.	
	La società può avviare in tali casi un'azione di	
	responsabilità anche contro i sindaci stessi ai sensi	
	dell'art. 2407 c.c. I Sindaci durano in carica un triennio e	
	sono rieleggibili. I Sindaci siedono di diritto nel consiglio	

d'amministrazione, senza diritto di voto e senza che gli stessi siano computati al fine della regolarità della seduta del consiglio.

#### **Art. 23 - Collegio dei Proviviri**

La società potrà istituire un Collegio dei Proviviri il quale si compone di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea che designa il presidente e scelti tra i non soci. I membri effettivi saranno nominati con il seguente criterio: due membri verranno scelti tra i soggetti indicati dalla parte privata uno dei quali assumerà la carica di Presidente e uno dalla parte pubblica.

La nomina dei proviviri supplenti è riservata all'assemblea la quale dovrà sceglierne uno tra i soggetti indicati dalla parte pubblica e uno indicato dalla parte privata.

La qualità di componente il collegio dei proviviri è incompatibile con qualsiasi altra carica. I proviviri durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Sono deferite al collegio le controversie che dovessero insorgere fra i soci e la società. Le controversie di cui alla presente clausola, oltre a quelle inerenti l'esclusione di un socio, si intendono quelle connesse alla interpretazione ed applicazione del presente statuto, nonché tutte quelle concernenti il comportamento scorretto dei soci ed in generale all'esercizio dell'attività sociale. I proviviri si pronunceranno entro trenta giorni dalla loro costituzione. Le pronunzie, di

immediata esecuzione, sono prese senza particolari formalità.

Il deferimento delle questioni di competenza al collegio

arbitrale è condizione di procedibilità del ricorso

giurisdizionale ammesso esclusivamente avverso le pronunce del

collegio qualora rese in violazione del presente statuto.

L'assemblea potrà determinare un compenso per i Proviviri

Sindaci all'atto della loro nomina.

## **TITOLO VII - L'UFFICIO DI PIANO**

### **Art. 24- Finalità dell'Ufficio di Piano**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle

proprie attribuzioni ad un "Ufficio di Piano" allocato presso

la sede della Società, quale organismo operativo finalizzato

alla attuazione del Piano di Sviluppo Turistico del Distretto

Turistico del Sud Est. L'Ufficio di Piano garantisce la

governance dell'attuazione delle azioni previste dal Piano di

Sviluppo, in sinergia con il partenariato economico-sociale

dell'area e secondo le direttive del Consiglio di

Amministrazione. In particolare l'Ufficio di Piano provvede a:

a) gestione tecnica, contabile ed amministrativa, delle azioni

del Piano di Sviluppo;

b) monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Piano;

c) coordinamento ed attuazione delle azioni di animazione e

comunicazione del Piano;

d) interazione con il Partenariato di progetto, al fine della

migliore attuazione del Piano con particolare riferimento allo

	snellimento dell'iter procedurale connesso alla velocizzazione	
	dei vari adempimenti;	
	e) espletamento degli adempimenti di raccordo con gli Uffici	
	Regionali preposti all'attuazione ed al controllo del Piano;	
	f) espletamento delle gare d'appalto che dovessero rendersi	
	necessarie per l'attuazione delle azioni del Piano, a ciò	
	delegato dai competenti Uffici Appalti dei soggetti pubblici	
	soci;	
	g) attuazione di tutte le attività di Governance necessarie	
	alla piena realizzazione del Piano e di tutte le attività	
	connesse al raggiungimento dell'obiettivo generale di sviluppo	
	turistico durevole dell'area interessata con il coinvolgimento	
	della rete dei referenti comunali coinvolti e tramite	
	l'operatività delle strutture esistenti dei sistemi locali di	
	sviluppo interessati.	
	<b>Art. 25 - Composizione dell'Ufficio di Piano</b>	
	L'Ufficio di Piano è coordinato da un Direttore coordinatore,	
	nominato dal Consiglio di Amministrazione e selezionato fra	
	esperti di comprovata capacità professionale e manageriale	
	nelle attività oggetto della società scelto tra i nominativi	
	indicati dalla parte pubblica. Il Direttore non percepisce	
	compensi, salvo il rimborso delle spese necessarie	
	all'espletamento della propria attività, e viene indicato su	
	proposta della parte pubblica della Società. Partecipa al CdA	
	senza diritto di voto. Cura il coordinamento complessivo delle	

attività ed è responsabile degli adempimenti connessi alla

gestione delle azioni del Piano e delle attività di governance

del processo di sviluppo Costituiscono l'Ufficio di Piano:

1) Il Comitato Scientifico. Organo consultivo cui tutti gli

organi sociali possono rivolgersi per richiedere pareri non

vincolanti per il raggiungimento degli scopi sociali. Il

Comitato Scientifico è costituito da numero massimo di sette

membri, nominati dall'Assemblea su proposta tanto della parte

pubblica che privata. Il Comitato Scientifico non percepisce

compenso alcuno. I componenti durano in carica due anni e

possono essere riconfermati, ai medesimi può essere

riconosciuto il rimborso delle spese. Il Comitato delibera con

la maggioranza dei componenti. Il Comitato è convocato a cura

del suo Presidente anche a mezzo fax o posta elettronica sette

giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero su

richiesta di un terzo dei componenti. L'avviso di convocazione

deve contenere l'indicazione del giorni, ora e luogo della

riunione, nonché dell'ordine del giorno. In caso di motivata

urgenza la convocazione può avvenire anche due giorni prima

della riunione. Nell'avviso devono essere espressamente

indicate le motivazioni di urgenza.

2) L'ufficio Appalti. E' costituito dai Responsabili Unici del

Procedimento degli interventi infrastrutturali previsti nel

Piano. E' delegato per l'espletamento di tutte le procedure

d'appalto che dovessero rendersi necessarie per la

realizzazione del Piano. I compensi spettanti saranno

determinati secondo la corrente normativa in materia di

incentivi ai RUP.

## TITOLO VIII

### LA CONSULTA DEL PARTENARIATO

#### Art. 26- Composizione della Consulta del Partenariato

Il Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dal suo

insediamento dovrà provvedere all'istituzione ed alla

regolamentazione, quale organo consultivo della Società, della

Consulta del Partenariato economico che è formato dagli

operatori privati (società di persone e di capitali,

cooperative e loro consorzi, associazioni di volontariato,

Onlus,) che possono concorrere al perseguimento degli scopi

sociali e che abbiano interesse al complessivo sviluppo

turistico dell'area coinvolta nel Piano.

Ogni anno il Consiglio di Amministrazione emana una

manifestazione d'interesse rivolta agli operatori della

filiera turistica. Ricevute le richieste, le stesse vengono

vagliate a giudizio insindacabile del CdA.

Se positivamente esitata, la comunicazione di accettazione

viene inoltrata all'operatore entro dieci giorni. Detto organo

è costituito da non soci e fornisce all'Assemblea dei soci ed

al Consiglio d'Amministrazione pareri, non vincolanti, in

ordine alle materie attinenti agli indirizzi carattere

generale e programmatico ed alla attuazione del Piano di

Sviluppo Turistico.

## TITOLO IX - ESERCIZIO FINANZIARIO

### Art. 27- Esercizio finanziario

L'esercizio sociale della società ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio che sarà depositato, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per approvarlo; in tale periodo i soci possono prenderne visione ed estrarne copia.

Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno accantonati in un fondo di riserva. E' vietata la distribuzione di avanzi di gestione e riserve durante la vita della società, sotto qualsiasi forma e denominazione.

## TITOLO VIII - REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 28 - Regolamento interno

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione dovrà promulgare il regolamento interno. Il regolamento interno dovrà essere approvato o modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di cui all'articolo 17 del presente statuto.

### Art. 29 - Scioglimento

Addivenendosi allo scioglimento della società, l'assemblea delibera con l'osservanza delle norme di legge, la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi. Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'assemblea.

#### **Art. 30 - Disposizioni generali**

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni previste dal Codice Civile.

#### **Art. 31 - Foro Competente**

Foro giudiziario esclusivamente competente a decidere ogni controversia è quello di Siracusa.

F.to Carlo Scibetta - Michelangelo Giansiracusa - Vincenzo Buccheri - Maria Nives Leonardi - D'Asaro Vincenzo - Nello Pisasale - Augusta Giuseppa Manuele - Margherita Rizza - Giuseppe Mirabelli - Lentini Paolo - Alessi Filippo - Di Mauro Sebastiano - Giannantonio Giuseppe - Ianigliaeva Maria - Domenico Bonaccorsi - Paziienza Bartolomeo - Giovanni Portelli - Finocchiaro Antonino - Paolo Nifosì - Bartolomeo Melilli - Aldo Garozzo - Giannonoto Giuseppe - Crimi Giuseppe - Spinoso Franco - Scollo Maurizio - Asta Carmela - Silvia Santoro - Giovanni Tringali - Corrado Bonfanti - Roberto Visentin - Annamaria Sammito - Nicola Bono - Elicona Pasquale - Corrado Messina - Franco Massimo.

Coltraro Giambattista notaio

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge

Augusta lì,